

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4334

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOZZI

Presentata il 25 febbraio 1976

Pensionabilità delle indennità dovute al personale militare delle forze armate in relazione a specifiche forme d'impiego

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stretto collegamento fra l'impiego del personale militare con le caratteristiche peculiari dello strumento militare richiede particolari attività connesse con l'impiego tecnico dei mezzi in dotazione che si presentano sempre più sofisticati e pertanto sempre più impegnativi.

Rischi, disagi e logorio psico-fisico, non disgiunti da pesanti responsabilità fanno pertanto carico, in varia misura, al personale militare.

Tale particolare situazione del personale militare, il Parlamento della Repubblica ha voluto nel tempo giustamente considerare, prevedendo particolari indennità commisurate ai diversi livelli di rischio, disagio, logorio psico-fisico e responsabilità durante il periodo di servizio attivo.

È però necessario considerare che le suddette particolari condizioni d'impiego lungi dall'esaurire i riflessi negativi sull'uomo nell'arco del servizio, lasciano sovente strascichi che si protraggono anche nel periodo in cui il militare (e anticipatamente rispetto al civile) è posto in quiescenza.

Tale problematica ha trovato giusto riconoscimento, sin dal 1934, per i piloti e per alcune categorie del personale militare dell'aeronautica con obbligo di volo e di recente per il personale delle forze di polizia in relazione all'indennità di istituto che può ben considerarsi l'indennità di impiego operativo di queste ultime.

Il provvedimento che mi onoro presentare tende a giustamente riconoscere, anche economicamente, i riflessi negativi sul fisico del personale militare che si protraggono nel tempo, in relazione alle specifiche prestazioni che ad esso sono richieste durante il servizio.

In particolare, con l'articolo 1 si prevede la pensionabilità di una quota delle indennità di impiego operativo, d'imbarco e per il controllo dello spazio aereo nella stessa misura — pari attualmente a 55.000 lire mensili — stabilita per l'indennità d'istituto delle forze di polizia.

Con l'articolo 2, in analogia a quanto da tempo previsto per i servizi di volo e d'imbarco, viene riconosciuto, al personale che

compie servizi operativi e di controllo dello spazio aereo, il beneficio dell'aumento di un terzo del periodo di svolgimento di delli servizi, ai fini della determinazione dell'aliquota della base pensionabile spettante.

Con l'articolo 3 viene modificato, unificandolo, il sistema di determinazione dell'indennità di aeronavigazione e di quella di volo che, come noto, le norme vigenti differenzia-

no a seconda del grado, prevedendo per i sottufficiali circa il 40 per cento contro il 64 per cento circa spettante ai generali.

L'articolo 4, rispondendo a criteri di vera socialità, estende al personale già in pensione il nuovo trattamento previsto con il presente provvedimento.

L'articolo 5, infine, provvede ad indicare l'onere e la copertura del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1976, le indennità di impiego operativo, d'imbarco e per il controllo dello spazio aereo sono computate, ai fini del trattamento di quiescenza, nelle stesse misure e modalità vigenti nel tempo per l'indennità d'istituto delle forze di polizia.

ART. 2.

Il servizio prestato dai militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, presso enti operativi ed addestrativi o quali addetti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, è aumentato di un terzo ai fini del computo dei servizi per la definizione del trattamento di quiescenza.

ART. 3.

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti) e ruolo specialisti, per quelli dell'arma aeronautica ruolo servizi, del corpo del genio aeronautico, del corpo di commissariato aeronautico, per quelli del corpo sanitario aeronautico, nonché per i sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo inerente alle loro funzioni, la pen-

sione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di un'aliquota corrispondente a:

a) tanti ventottesimi dei nove decimi dell'indennità di aeronavigazione percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestato con percezione di detta indennità e con il massimo di venti ventottesimi;

b) tanti quarantesimi dei nove decimi dell'indennità di volo percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione di detta indennità e con il massimo di ventinove quarantesimi.

Le norme di cui al precedente comma concernenti il personale del ruolo naviganti dell'aeronautica militare, sono estese agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, mentre quelle relative al computo dell'indennità di aeronavigazione per i paracadutisti, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al personale dell'aeronautica in attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo.

È fatta salva l'attribuzione del trattamento di quiescenza nelle stesse misure e modalità vigenti nel tempo per l'indennità di istituto delle forze di polizia, qualora più favorevole.

Il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione è effettuato, separatamente per ciascun periodo d'impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base della corrispondente indennità di cui alla tabella I annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365 e successive modificazioni. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto delle misure più favorevoli percepite - nel tempo - dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.

ART. 4.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche al personale cessato dal servizio in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 23 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.